N. R.G. 1694/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefano Demontis,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. promossa da:

D = , codice fiscale - — -· · ·' · --T residente in …

Via -- , rappresentato e difeso dall'avv…. presso la quale ha eletto domicilio, in

….via …

ATTORE

contro

M nata ad …(AL) in data .06.74 e residente in …(AL) via

_ _, rappresentata e difesa dall'Avv. …del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in ….

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione all'esecuzione, assegno di mantenimento, spese straordinarie

CONCLUSIONI

Parte attrice;

"Voglia codesto Ill,mo Tribunale,

- *in via preliminare* sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;

- *nel merito* dichiarare l'inefficacia del precetto notificato il 11.05.2022 poiché le somme richieste a titolo di contributo al mantenimento della signora M ·- e le spese straordinarie al 50% risultano errate come sopra meglio precisato in epigrafe, dichiarando non dovuta .la somma pari ad euro 12.499.84#.

In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale della presente procedura, oltre accessori come per legge".

Parte convenuta:

"In via principale e nel merito: - dichiarare la validità dell'atto di precetto e per l'effetto ordinare a D - - il pagamento nei confronti di M della somme ivi indicate così come disposto dalla sentenza n. 675/2020 del Tribunale di Alessandria;

- in ogni caso dichiarare che controparte non contesta e dunque riconosce per pacifica la somma pari ad € 6.910,69.

In via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre e dedurre ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La parte opposta ha notificato atto di precetto per complessivi € 18.849, dei quali:

- € 2.100 a titolo di a1Tetrati per il suo mantenimento maturati nel periodo da febbraio 2021 a marzo 2022;

- € 4.300 a titolo di a1Tetrati per il mantenimento del figlio da febbraio 2021 a marzo 2022;

- € 12.049,84 a titolo di rimborso 50% spese straordinarie sostenute per il figlio "come da documentazione allegata e già comunicata al debitore".

2. Nell'atto di opposizione, il D _ 1 contesta il credito osservando che:

- nel ricorso per il divorzio, depositato dalla convenuta il 21.12.2021, la M , ha dichiarato di rinunciare al contributo per il mantenimento, tanto che con ordinanza presidenziale del 3.4.22 l'assegno è stato già revocato;

- quindi, la somma dovuta a titolo di a1Tetrati corrisponde a € 1.650 e non ad € 2.100, dovendo essere escluse le mensilità successive al dicembre 2021;

- le spese straordinarie non sono dovute perché indicate in modo generico, perché non concordate e perché non necessarie.

3. La convenuta contesta le deduzioni avversarie e chiede il rigetto della domanda.

4. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., non essendovi richieste istruttorie diverse da quelle documentali, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.1.2023, con assegnazione di termini ridotti alla metà per le comparse conclusionali.

5. In via preliminare è opportuno chiarire che l'oggetto del giudizio è circoscritto alle due questioni esposte al punto 2.

Invece, per quanto riguarda le somme richieste dalla convenuta per il mantenimento del figlio, nell'atto di opposizione esse non sono contestate. Solo in seguito, sia all'udienza del 14.7.2022 - fissata per discutere sull'istanza di sospensiva – sia nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., 1'opponente affronta anche tale voce di credito e ne contesta parzialmente la debenza, ma poi le conclusioni formulate all'udienza del 26.1.2023 – sopra riportate - non contengono alcuna domanda riguardo ad esse.

Pertanto, le stesse non possono essere oggetto della decisione e le questioni da affrontare riguardano solo le altre due pretese, nei termini sopra esposti.

Questo rende irrilevanti anche tutte le questioni dedotte e le domande formulate dal D

nell

e memorie di discussione rispetto a tale parte del credito precettato.

In definitiva, in questa sede è contestato il debito di complessivi € 12.499,84, mentre non è contestata la debenza dei restanti € 6.910.69.

6. Per quanto riguarda le somme richieste a titolo di arretrati del mantenimento dovuto per la moglie, si è già osservato nell'ordinanza emessa in fase cautelare che si tratta di somme che sono sorrette da titolo esecutivo giudiziale, la sentenza di separazione personale emessa dal Tribunale di Alessandria, e pertanto non possono essere rimesse in discussione in questa sede, non essendo attribuito al giudice dell'opposizione il potere dì sindacare il merito di un titolo esecutivo di formazione giudiziale. E' vero che l'opponente, nel ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio ha dichiarato di rinunciare al mantenimento, ma in quell'atto non è indicato se la rinuncia abbia effetto immediato o dalla pronuncia della sentenza di divorzio, e pertanto dovrà essere quest'ultimo provvedimento a stabilire 1'eventuale efficacia retroattiva del venire meno in capo al D - · t dell'obbligo di mantenimento della moglie.

Nelle more del giudizio, peraltro, è intervenuta appunto la sentenza di divorzio, decisione che ha revocato l'obbligo di mantenimento a decorrere dal mese successivo a quello della proposizione della domanda da parte della M · :, e quindi dal gennaio 2022.

Pertanto, le somme richieste a tale titolo nell'atto di precetto restano dovute solo fino al mese di dicembre 2021, e devono essere escluse le tre mensilità successive (gennaio – febbraio – marzo 2023), per complessivi € 450.

Di conseguenza, la domanda sul punto è fondata.

7. Per ciò che concerne le spese straordinarie, come anticipato si tratta della richiesta di rimborso di € 12.049.84.

Dalle fatture allegate al precetto si evince che la somma corrisponde alla metà delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura che la M) ha prima acquistato il 31.05.2021, intestandola a sé stessa, e che successivamente, il 28.06.2021, è stata volturata a favore del figlio I

Al riguardo, nessuna delle parti ha prodotto la sentenza di separazione, ma dalle reciproche deduzioni risulta pacifico che la stessa prevedesse che le spese straordinarie fossero divise al 50% tra i coniugi e che dovessero essere affrontate di comune accordo.

Altrettanto pacifico tra le parti è che nel caso di specie non vi sia stato alcun accordo, e che anzi l'opponente non sia stato neppure previamente informato della spesa in esame.

Il D - - t, pur non contestando l'idoneità della sentenza di separazione a valere come titolo esecutivo per spese di natura così ingente e straordinaria, sostiene che la mancanza di previo accordo lo esimerebbe dall'obbligo del rimborso, aggiungendo anche il fatto che la vettura sembrerebbe essere stata acquistata dalla controparte per sé e solo in un secondo tempo concessa in uso al figlio.

La M. J, invece, rappresenta che:

non è vero che]'autovettura sia stata donata al figlio, essendo stata a lui concessa in comodato d'uso regolarmente registrato a norma dell'art. 94 CDS;

la stessa era assolutamente necessaria per il figlio, in quanto egli risiede nel Comune di Mornese (AL) e lavora nel Comune di Predosa (AL), centri abitati che distano circa 20 km e tra i quali non esistono collegamenti pubblici diretti.

Pertanto, ella sostiene che il coniuge deve rimborsare la quota di sua spettanza anche in assenza diprevio accordo, sulla base della giurisprudenza che in questi casi demanda al giudice la *"verifica della rispondenza delle spese all'interesse del figlio mediante la valutazione della commisurazione dell 'entità della spesa rispetto all 'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. n. 6799/2022)* ".

Al riguardo, è vero che la giurisprudenza di legittimità non prevede il previo accordo come condizione indefettibile del sorgere dell'obbligo di rimborso in capo all'altro genitore (così Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021, *"In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del*

coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori").

Nel caso di specie, però, non vi sono elementi per ravvisare i presupposti individuati dalla Cassazione per ritenere giustificata la spesa, e questo per i seguenti molteplici motivi:

- in primo luogo, la parte opposta nulla allega e prova in ordine al fatto che la spesa in esame fosse proporzionata alle disponibilità economiche dei genitori;

- in secondo luogo, nessun elemento è offerto neppure per giustificare le ragioni per cui le esigenze di spostamento da Mornese a Predosa non potessero essere soddisfatte con l'acquisito di un mezzo di trasporto più economico rispetto ad una vettura di quel costo;

- ancora, dagli atti del procedimento di divorzio risulta che il figlio ha iniziato a svolgere regolare attività lavorativa dall'ottobre 2021, e quindi, da un lato, le esigenze di spostarsi sono sorte qualche mese dopo l'acquisto della vettura, dall'altro lato, a partire dal mese di ottobre egli avrebbe anche potuto contribuire alla spesa per l'acquisto;

- infine, il fatto che l'acquisto sia stato fatto in favore della M· ·· , e che poi la vettura sia stata concessa in comodato al figlio lascia intendere che la stessa possa essere stata anche destinata ad un uso non esclusivo di quest'ultimo.

Pertanto, anche per tale somma la domanda è fondata.

8. In conclusione, l'opposizione è fondata e non sono dovute dal D, – ' i le somme di € 450, richiesta a titolo di arretrati per il mantenimento della moglie nel periodo da gennaio 2022 a marzo2022, e di € 12.049,84, richiesta a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute perl'acquisto di un'autovettura.

9. Le spese possono essere compensate in misura del 50%, attese le difese cui la parte opposta è stata costretta dalle questioni dedotte dall'opponente sul credito per il mantenimento del figlio, pur se estranee all'oggetto della domanda.

Per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di valore di riferimento (individuato sulla base del valore complessivo dei crediti contestati), esclusa la fase istruttoria e di trattazione, che di fatto non vi è stata.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando:

- accerta che, tra le somme richieste con atto di precetto notificato il 11.5.2022 da M, a D, non sono dovute la somma di € 450, richiesta a titolo di arretrati per il mantenimento nel periodo da gennaio 2022 a marzo 2022, e la somma di € 12.049,84, richiesta a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per l'acquisto di un'autovettura.
- compensa per la metà le spese di lite;
- condanna M a pagare a D la restante parte, che si liquida in E 900, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Alessandria, 21 marzo 2023

IlGiudice

Stefano Demontis